Istituti a tutela dell’incapace

Interdizione-inabilitazione-
amministratore di sostegno

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (art. 404 c.c.)

Con la legge n. 6 del 09/01/2004 il titolo XII del Codice Civile è stato integrato (**amministrazione di sostegno**) e in parte modificato (**interdizione**) da una legge che "*ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*" (art. 1).

Articolo 404 c.c. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

*"La persona che, per effetto di una **INFERMITÀ** ovvero di una **MENOMAZIONE PSICHICA O FISICA**, si trova **NELL'IMPOSSIBILITÀ, ANCHE PARZIALE O TEMPORANEA, DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI**, **PUÒ ESSERE ASSISTITA** da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".*

Interdizione:

Misura più severa e invasiva di salvaguardia nel diritto civile . Attivabile contro gravi patologie e menomazioni del destinatario, a livello psichico, e si rivolge tecnicamente in una ablazione completa della capacità di agire.

La disciplina è quella contenuta negli artt 414 ss. del c.c.; mentre gli aspetti processuali figurano regolati dagli artt 712 del codice di rito.

Art. 414 c.c. – PERSONE CHE POSSONO ESSERE INTERDETTE

*"Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di **ABITUALE** infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"*.

Art. 417 c.c. – Persone che possono chiedere l’interdizione

L’interessato- Coniuge- persona stabilmente convivente- parenti entro il quarto grado- affini entro il secondo- tutore o curatore- Pubblico Ministero.

Il soggetto che assume il compito di proteggere l’interdetto è denominato TUTORE.

Con L’interdizione l’incapacitazione legale è completa.

INABILITAZIONE

L’inabilitazione rappresenta una via d’uscita «intermedia» ma comunque grave. Postula condizioni di infermità parziale tali da mettere a rischio gli interessi della persona.

Disciplina contenuta negli articoli 415 e seguenti del cc. (in cui si rinvia alle norme della curatela del minore emancipato); per il procedimento valgono le disposizioni di cui agli articoli 712 ss del c.p.c.

Art. 415 cc – PERSONE CHE POSSONO ESSERE INABILITATE

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale ***NON È TALMENTE GRAVE DA DAR LUOGO ALL'INTERDIZIONE****, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per* ***PRODIGALITÀ*** *o per* ***abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti****, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto ed il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi*.

Nell'inabilitazione: **concessi solo gli atti di ordinaria amministrazione**.

Nell'interdizione: **tutto è delegato al tutore**.

Che l'amministrazione di sostegno sia un nuovo istituto per l'incapacità legale (ovvero per limitare i diritti della persona) "*emerge con chiarezza dalla disposizione secondo la quale il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno*", mentre per "*gli atti che formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la capacità di agire è andata perduta*"[1].

[1] Napoli E. V., *L'amministrazione di sostegno*, Padova 2009.

ISTANZA DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE

Nell’ipotesi di interdizione e di inabilitazione la competenza è del G.T. che sorge solo a seguito della misura da parte del Tribunale.

A norma del 712 c.p.c. la domanda si propone con **ricorso** diretto al tribunale del luogo dove la persona ha residenza o domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata.

La competenza del G.T. è inderogabile in forza dell’articolo 28 c.p.c.

LA SENTENZA DI INTERDIZIONE O DI INABILITAZIONE

Esaurita l’attività istruttoria, il G.T. rimette la causa al collegio per la decisione.

Quelle in esame sono cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 50 bis comma 1, n.1, c.p.c., essendo previsto l’intervento obbligatorio del P.M.

La decisione del tribunale assume la forma di sentenza. Essa produce effetti costitutivi dello status di interdetto o di inabilitato.

La sentenza può essere appellata, la cui pronuncia è ricorribile per Cassazione

IL GIUDICE E' OBBLIGATO ALLA NOMINA DELL' AdS?

- L'art. 404 c.c. prevede che la persona che si trova nelle condizioni suddette possa essere assistita.

L'espressione "*può essere assistita*" è indubbiamente segno della possibilità di non nominare l'amministrazione di sostegno ove il Giudice lo ritenga? La Corte di Cass. con Ordinanza n 13929 del 18 giugno 2014 Ha affermato che l'art 404 non esime il giudice dalla nomina di un ADS in quanto la sua discrezionalità attiene solo alla scelta della misura più idonea. Il Giudice è quindi vincolato.

I "*PERICOLI*" DELL'AdS

- È stato opportunamente avvertito dalla dottrina che l'amministrazione di sostegno si può prestare ad abusi ed usi distorti, nella falsa presupposizione di tutela della persona debole. Si può oggettivamente nominare un amministratore anche con compiti ampi, a tempo indeterminato, per bloccare la libertà soprattutto di disposizione dei beni della persona.

I tre presupposti medico legali dell’incapacità giuridica

1. La sussistenza di una condizione di infermità di mente
2. Il carattere di abitualità della stessa
3. La conseguente incapacità del soggetto, totale o parziale, di provvedere ai propri interessi.

Infermità di mente

- **Una definizione di infermità mentale manca negli artt. 414 – 415 c.c.**

- La dottrina prevalente[1] ha precisato che **il concetto di infermità ha un significato più ampio di quello di malattia:** mentre questa risulta collocabile entro schemi definiti, quella abbraccia situazioni sintomatologiche definibili anche solo come "anomale".

[1] Tantalo M., *Incapacità di agire ed incapacità naturale*, in Giusti G. [a cura di] *Trattato di Medicina legale e Scienze affini*, vol. secondo, Padova 2000 p. 735)

- In questa ottica, anche un semplice disagio fisico, psichico o sociale possono dare luogo ad una infermità: **sempre, però, apprezzabile non solo sotto il profilo clinico** (con l'individuazione dei sintomi) ma anche **sotto quello comportamentale** (compiere o essere in grado di compiere atti criticabili dal punto di vista della logica comune o non caratterizzati da autonome e critiche decisioni o non logicamente consequenziali o finalizzati).

- Tale ampio concetto dell'infermità è, ormai, acquisito anche dalla Giurisprudenza di merito[1]: le interpretazioni giurisprudenziali sulla fattispecie dell'"*infermità di mente*" *ex* art. 414 c.c. fanno riferimento non solo a nozioni di carattere prettamente psicopatologico, ma anche a **condizioni di alterazioni della personalità e del carattere** (purché in grado di alterare i processi logici e volitivi).

1 Lagazzi M., *Il contributo della psichiatria forense alla tutela dei diritti del sofferente psichico* in Bandini T., Lagazzi M., Verde A. *La tutela giuridica del sofferente psichico*, Milano 1993.

Il fatto che l’art. 404 utilizzi la stessa nozione di “*infermità*” prevista da quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione, **depone chiaramente per il superamento di questi ultimi con l’istituto dell’amministrazione di sostegno**, che ne riprende interamente la sfera.

Per questo motivo, si possono utilizzare per la nomina dell’amministratore di sostegno gli stessi principi giuridici elaborati per la dichiarazione dell’interdizione.

E’ univocamente ritenuto che la malattia mentale deve essere accertata soltanto attraverso un’indagine tecnica rigorosa, che accerti un’alterazione patologica delle facoltà mentali[1] e non può viceversa essere desunta dal Giudice sulla base di una semplice constatazione di una deviazione comportamentale.

- Ciò in una prospettiva di superamento di quel **vizio logico che ha condotto alcuni Giudici ha ritenere non necessario un accertamento medico**, là dove appaia già all’esame del soggetto l’esistenza di una deviazione di comportamento[2].

[1] Al proposito, vd. già Cassazione 19 giugno 1962, n. 1573 e dottrina assolutamente univoca.

[2] Vd. Tribunale Terni, decreto 09/06/2004, inedito, criticata nel commento di Socci A. M. a Cassazione 29/11/2006, n. 25/366 in *Giurisprudenza italiana*, 2007, 2264.

CONCETTO DI INFERMITA’

- L’infermità, dunque, va intesa come un processo morboso che, disturbando o dissolvendo l’attività psichica, diminuisce la libertà e la responsabilità della persona fisica nelle normali attività della vita di relazione.

MENOMAZIONE

- **E'Qualsiasi perturbazione (mentale o fisica) della struttura o del funzionamento del corpo** ("*impairment*" degli AA. Inglesi).

- Sul punto concordiamo con la dottrina che la legge si riferisca alle infermità o menomazioni fisiche alle quali si accompagna o possa accompagnarsi il **mancato sviluppo o un'apprezzabile compromissione della facoltà intellettive di un individuo**, ed anche i soggetti colpiti da malattie o menomazioni che impediscono loro di manifestare all'esterno il proprio volere[1].

[1] Cassano G., *L'amministrazione di sostegno nella giurisprudenza*, Milano 2008, p. 46.

La restrizione che io vi propongo non trova, purtroppo, **conferma nell'ambito di applicazione del nuovo Istituto**: infatti, con una certa euforia, molti Giudici hanno ritenuto che fra i presupposti soggettivi dell'amministrazione di sostegno rientrasse il mero handicap fisico.

Ma non vi è chi non veda che questa interpretazione è anticostituzionale poiché in contrasto con l'art. 3 della Carta dei Diritti, introducendo delle differenziazioni tra i consociati.

QUANTIFICAZIONE DELLA MENOMAZIONE

Riconosciuta l'esistenza di una infermità, **la necessità di "*quantificarla*" ha perso il suo carattere tassativo** alla luce della novella legislativa apportata dall'art. 1 della Legge 09/01/2004, n° 6 "*perché non ha alcuna rilevanza il profilo quantitativamente e anche qualitativamente grave della condizione della persona che abbisogna di tutela, poiché per stabilire la qualità e la quantità dell'assistenza da prestare per il soggetto senza piena autonomia bisogna focalizzare il punto di vista e l'attenzione sulle esigenze che l'infermità ha prodotto e produce sulla gestione della sua esistenza e sugli interessi che a tutto campo la caratterizzano e alla fine sul tipo di attività idonea a dare nel caso un adeguato consenso*"

ABITUALITA'

- La valutazione della "***abitualità***" dell'infermità resta fondamentale qualora si versi nelle ipotesi residuali dell'interdizione e dell'inabilitazione.

- Per versare nella fattispecie *ex* art. 414 c.c. è necessario che l'infermità di mente sia **duratura e non suscettibile di risoluzione in breve arco di tempo**, anche se **non è indispensabile che essa sia costante** (nel senso che può riconoscersi anche per quelle infermità che si manifestano con sintomi e segni clinici a decorso ciclico o episodico[1]) **o irreversibile** (giacché il codice prevede l'eventuale futura revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione, secondo il dettato dell'art. 429 c.c.).

[1] Macchiarelli L., Albarello P., Cave Bondi G., Feola T., *Compendio di Medicina Legale*, Torino 1998, p. 191

- Com’è stato efficacemente chiarito dalla giurisprudenza, l’infermo di mente assume carattere abituale quando la condizione psicopatologica abbia una stabilità tale da rappresentare “***Un habitus normale della personalità del soggetto***” (Cassazione, 20/11/1985, n. 5709 in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1986, I, 288 ss).

- Ciò permette di comprendere perché il Codice preveda la possibilità di revoca di queste misure di protezione.

Capacità di provvedere ai propri interessi

- La dottrina ha ormai accettato un **concetto estensivo di interessi personali**, inerenti tanto al campo patrimoniale quanto agli atti tipici della vita sociale degli individui (cura della persona e della famiglia, rapporti di lavoro e pubblici, ecc.) (I Codici Esplicati Simone, *Codice Civile spiegato articolo per articolo*, VI Ediz., Napoli 2001, pp. 320 ss.).

E' ovvio, infatti, che anche questi ultimi, pur non direttamente connessi ad aspetti economici, possono indirettamente pregiudicare l'aspetto patrimoniale.

E’ noto, invece, come la Giurisprudenza di merito si sia precipuamente interessata, nel suo orientamento, in particolare alla **protezione degli interessi patrimoniali del periziato**.

LA FUNZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

- Tra i soggetti legittimati dell'art. 406 c.c. ad intraprendere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno si individuano "***I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona***".

- A mio avviso, i responsabili dei servizi sociali sono legittimati ad intervenire solamente dopo aver acquisito un parere tecnico, che logica vorrebbe essere riservato agli assistenti sociali (ed eventualmente agli psicologi che in questi servizi lavorano).

I due momenti in cui l'intervento dell'operatore sociale è determinante sono da individuarsi, a mio avviso:

1. **nella adeguata motivazione con cui si richiede al Giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno**
2. **nell'apporto che l'operatore sociale può dare nell'audizione dell'incapacitando.**

L’assistente sociale dovrà allegare tutte le motivazione che servono a fare comprendere al Giudice l’opportunità di nominare un amministratore di sostegno e, soprattutto, che si tratta di mettere in atto una misura limitativa della libertà personale a favore di un soggetto affetto da infermità mentale.

Infatti, se il soggetto fosse sano di mente, l’operatore sociale deve sapere che esistono istituti civilistici appositamente studiati (tra cui il mandato o il *trust* o l’atto di destinazioni dei beni di cui l’art. 2645 ter. cc.) finalizzati a sopperire alle difficoltà di curare i propri interessi.

Per questo è fondamentale che l’operatore sociale si procuri adeguate certificazioni mediche.

IL CERTIFICATO MEDICO

ATTESTAZIONE SCRITTA SU FATTI BIOLOGICI TECNICAMENTE APPREZZABILI E VALUTABILI, LA CUI DIMOSTRAZIONE PUO' PRODURRE L'AFFERMAZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI SOGGETTIVI O DETERMINARE CONSEGUENZE A CARICO DELL'INDIVIDUO O DELLA SOCIETA', AVENTI RILEVANZA GIURIDICA O AMMINISTRATIVA.

- Il rilascio del certificato medico è un **obbligo previsto dal codice deontologico**: il medico non può rifiutarlo se richiesto dal paziente.

A QUALE MEDICO CHIEDERLO?

- **Il medico di famiglia**
- **Lo psichiatra del CPS**
- **Lo specialista privato**

- **Documenti:**
- **LA CARTELLA CLINICA OSPEDALIERA**

- **LA CARTELLA AMBULATORIALE DEL CPS**

- **PRECEDENTI VALUTAZIONI PERITALI SULLA CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE** (differenza tra la valutazione della normativa penalistica sull'imputabilità e la normativa civilistica sull'incapacità di agire)

LA VALUTAZIONE PSICHIATRICO FORENSE

Fatta da chi

- Lo specialista in psichiatria forense
- Il medico legale con competenze psichiatriche o lo psichiatra con competenze medico-legali
- Lo psicologo giuridico

LA RELAZIONE PSICO-SOCIALE

- Deve contenere: un **riassunto dei fatti** per cui si interviene; un **quadro della situazione** con riferimento alle dinamiche intrafamiliari e di inserimento ambientale; una **indicazione sulle misure che sarebbe opportuno programmare**.

- In essa gli elementi determinanti sono le attività che si intende tutelare con la nomina dell'amministratore di sostegno.

L'AUDIZIONE DELL'INCAPACITANDO

- L'art. 407 II comma c.c. prevede che il Giudice tutelare debba sentire direttamente ("***audizione***") la persona cui il procedimento si riferisce.

- L'apporto che può dare l'assistente sociale che conosce il caso è di fondamentale importanza.

USO ABITUALE DI BEVANDE ALCOLICHE O DI STUPEFACENTI

- Si tratta di condizione che è causa di inabilitazione dei soggetti che espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

- Una rigorosa applicazione della norma dell'AdS esclude che la stessa si possa applicare per la fattispecie astratta prevista dal'art. 415, che prevede inabilitazione per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti.

- L'abuso si rivela con lo stato di dipendenza, che può definirsi come una tendenza insopprimibile all'uso di un dato bene tanto da far perdere al soggetto interessato le normali capacità di resistenza psichica.

- La dottrina è univoca nel ritenere che l'ADS non possa essere utilizzato in questi casi, anche perché "*è estranea all'amministrazione di sostegno la preoccupazione che l'attività giuridica della persona, potenzialmente interessata, pregiudichi il patrimonio familiare*"[1] .

- Qualcuno ha segnalato che l'unica possibilità di nomina di un amministratore di sostegno si ha solamente nel caso di istanza esclusiva dell'interessato: in tale ipotesi il Giudice tutelare, però, nominando l'amministratore di sostegno dovrà definirne i compiti escludendo che venga intaccata la sfera di attività di ordinaria amministrazione, che l'inabilitazione lascerebbe alla libera disponibilità del soggetto interessato.

[1] Napoli E. V., *L'amministrazione di sostegno*, Padova 2009, p. 106.